



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Presidente	Luca	Zaia
Vice Presidente	Marino	Zorzato
Assessori	Renato	Chisso
	Roberto	Ciambetti
	Luca	Coletto
	Maurizio	Conte
	Marialuisa	Coppola
	Elena	Donazzan
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Franco	Manzato
	Remo	Sernagiotto
	Daniele	Stival
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 1468 del 25 maggio 2010

OGGETTO: Patto di stabilità interno 2010. Adempimenti previsti dall'art. 4-sexies del Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito nella Legge 26 marzo 2010, n. 42, che proroga l'art. 7 quater del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 7 quater del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, ha introdotto alcune novità in materia di Patto di stabilità interno, per l'anno 2009, applicabili alle Province e Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Secondo quanto previsto da detto articolo, la Regione aveva la facoltà di escludere alcuni pagamenti dal saldo del Patto di stabilità 2009 dei suddetti Enti.

A tal fine, gli Enti locali dovevano dichiarare rispettivamente, all'UPI e all'ANCI e alla Regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che potevano effettuare nel corso dell'anno. La Regione, a sua volta era tenuta, entro il 31 maggio, a definire e comunicare agli Enti locali l'ammontare dei pagamenti che potevano essere esclusi dal saldo finanziario procedendo, contestualmente, alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del Patto di stabilità 2009, per un ammontare pari all'entità degli importi autorizzati.

A completamento della procedura, entro il mese di giugno, la Regione doveva trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Nel 2010, l'art. 4-sexies del Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito nella Legge 26 marzo 2010, n. 42, proroga la facoltà alle Regioni di escludere dal Patto di stabilità degli Enti Locali i suddetti pagamenti con analogha procedura prevista per il 2009 e contestuale rideterminazione da parte di ciascuna Regione del proprio obiettivo programmatico.

Già nel 2009, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la valutazione espressa dalle Regioni con riferimento al citato articolo 7 quater del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 è stata negativa. Questo soprattutto per le ripercussioni molto pesanti a carico delle Amministrazioni regionali che, nel caso avessero autorizzato l'esclusione di detti pagamenti, sarebbero state costrette a rivedere la propria programmazione finanziaria a metà esercizio, con evidenti conseguenze negative sulla tenuta stessa dell'impianto dei propri bilanci. Peraltro, in un contesto per le Regioni di evidente difficoltà dovuta ai limiti sempre più rigorosi individuati in corrispondenza dell'applicazione del proprio Patto.

Proprio per questi motivi, con riferimento al 2009, la Regione del Veneto ha adottato la DGR n. 1524 del 26 maggio 2009 con la quale ha deliberato di non avvalersi della facoltà di escludere alcuni pagamenti degli Enti Locali dal loro Patto di stabilità, dovendo rideterminare di conseguenza il proprio obiettivo programmatico per quell'anno (art. 7 quater D.L. 10 febbraio 2009, n. 5).

A tal proposito, nel confermare il parere negativo già espresso con la citata delibera in ordine all'applicazione dell'art. 7 quater del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, e tenuto conto che per l'esercizio in corso il monitoraggio del Patto di stabilità della Regione conferma i notevoli limiti soprattutto con riferimento alla gestione della cassa, si stabilisce di escludere, anche per l'anno 2010, la possibilità di applicare a favore degli Enti Locali la normativa oggetto di proroga. Tale normativa se applicata comporterebbe, infatti, ulteriori restrizioni a carico del bilancio regionale giunto, peraltro, ad un livello di realizzazione della spesa che non consente alcuna rideterminazione in termini di riduzione dei margini già previsti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)*";

Vista la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 15 del 30 marzo 2010;

Vista la D.G.R n. 1524 del 26 maggio 2009 "*Patto di stabilità interno 2009. Adempimenti previsti dall'art. 7 quater della L. 9 aprile 2009, n. 33*";

Viste le note delle Amministrazioni comunali, trasmesse entro i termini stabiliti dalla legge, di dichiarazione dell'entità dei pagamenti che possono effettuare entro l'anno 2010 ai sensi delle lettere a), b) e c) comma 1 art. 7 quater del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, e prorogato dall'art. 4-sexies Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito nella Legge 26 marzo 2010, n. 42, agli atti della Direzione Bilancio.

Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore;

DELIBERA

1. di non avvalersi della facoltà, per l'anno 2010, di escludere dal Patto di stabilità delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti determinati pagamenti, con contestuale rideterminazione dell'obiettivo programmatico del Patto di stabilità 2010 della Regione, per un ammontare pari all'entità degli importi autorizzati, stabilita dall'articolo 4-sexies del Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito nella Legge 26 marzo 2010, n. 42 che proroga l'applicazione dell'articolo 7 quater del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33;
2. di stabilire che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun effetto sui movimenti contabili da registrare ai fini del calcolo del Patto di stabilità della Regione;
3. di incaricare la Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti di trasmettere agli enti di cui al precedente punto 1. il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia